

Mozione su “Modifiche alla legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2, per introdurre “azioni positive” volte a promuovere l’accesso delle donne, attualmente sottorappresentate, alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive provinciali”.

Il tema della **promozione dell’accesso delle donne alle cariche elettive** trova precisi riferimenti nella legislazione di rango costituzionale.

Un intervento normativo di rilievo in materia è rappresentato dalla modifica apportata all’art. 51, primo comma, della Costituzione: tale disposizione, che stabilisce il principio della parità dei sessi nell’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, è stata integrata dalla legge costituzionale n. 1/2003 nel senso di prevedere l’adozione di appositi provvedimenti per la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini, con l’obiettivo di incrementare il tasso di partecipazione femminile alla vita politica e istituzionale del Paese. La novella costituzionale ha aggiunto un periodo al primo comma dell’**art. 51 della Costituzione**, che, pertanto, attualmente così recita: “Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. **A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini**”.

Con la rinnovata disposizione costituzionale viene fornita quindi una copertura costituzionale all’introduzione di **“azioni positive”** volte a promuovere l’accesso delle donne – attualmente sottorappresentate – alle funzioni pubbliche e alle cariche elettive.

Al rispetto dell’uguaglianza in senso formale, già imposto dal primo periodo dell’art. 51 Cost. che esclude differenziazioni in base al sesso, si aggiunge ora la prefigurazione di interventi positivi volti a realizzare **in senso sostanziale** il principio della **parità di accesso**, attraverso la rimozione di quelle cause di squilibrio che hanno finora impedito l’uguaglianza delle condizioni di partenza.

La novella dell’art. 51 della Costituzione ha completato, a livello statale, quanto già previsto per il Trentino Alto Adige con la legge costituzionale n. 2/2001, la quale con l’art. 4 relativo all’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, ha introdotto disposizioni finalizzate alla promozione della parità di accesso alle consultazioni elettorali con l’espressa finalità di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi. Infatti, per effetto della modifica disposta dalla L. Cost. n. 2/2001, **l’art. 47 dello Statuto speciale** al secondo periodo del comma 2 ora dispone: “**Al fine di conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali**”.

Infine, **l’articolo 117, comma 7, della Costituzione**, come modificato dalla L. Cost. 3/2001, dispone: “**Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive**”.

La giurisprudenza costituzionale sulle c.d. “quote elettorali”, ovvero quegli istituti volti ad assicurare che nella presentazione delle candidature alle elezioni nessuno dei due sessi possa essere escluso o rappresentato al di sotto di una data soglia, si è espressa in maniera significativa con la sentenza n. 49 del 2003, con la quale, nel ritenere non contrastanti col dettato costituzionale alcune norme introdotte nella legislazione elettorale della Regione Valle d’Aosta, ha ricordato che le norme impugnate vanno interpretate anche in relazione all’**intercorsa evoluzione del quadro costituzionale, che ormai considera doverosa l’azione promozionale per la parità di accesso alle cariche elettive**, e con la sentenza n. 4 del 2010 con la quale, in merito alla legge elettorale della Regione Campania ha

affermato che il quadro normativo, costituzionale e statutario, è complessivamente ispirato al principio fondamentale dell'effettiva parità tra i due sessi nella rappresentanza politica, nazionale e regionale, nello spirito dell'art. 3, secondo comma, Cost., che impone alla Repubblica la rimozione di tutti gli ostacoli che di fatto impediscono una piena partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del Paese.

A questo riguardo è opportuno richiamare anche la legge provinciale 18 giugno 2012 n. 13 "Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini", finalizzata a dare piena attuazione dei principi della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), firmata a New York il 18 dicembre 1979, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132.

La normativa provinciale prevede all'art. 2, comma 2, lett. i) che la Provincia promuove la presenza delle donne nei luoghi decisionali, sia in ambito pubblico che privato, nelle assemblee elettive e nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza della Provincia mentre all'art. 3, comma 1, fa esplicito riferimento all'adozione di specifiche "azioni positive" quali misure temporanee volte a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini e che possono prevedere vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato dal punto di vista quantitativo o qualitativo.

La legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2 disciplina, in attuazione dell'art. 47 dello Statuto speciale, l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia.

L'unica norma provinciale ispirata ai principi della parità di genere in materia elettorale è stata introdotta nel 2008, con la legge provinciale n. 8/2008 che, con lo scopo di promuovere un minimo di equilibrio di genere nella formazione delle candidature, ha previsto che il rapporto fra i generi nelle liste elettorali non possa essere inferiore a un terzo/due terzi.

L'impatto concreto della norma, per quando riguarda i rappresentati eletti in consiglio provinciale, è stato tuttavia decisamente modesto. Nella XII legislatura (1998-03) le donne elette in consiglio erano state 6, nella XIII legislatura (2003-08) il numero delle donne elette è diminuito da 6 a 4, di cui 2 transitate in Giunta provinciale; nelle legislature successive per le quali era/è in vigore la norma che impone almeno un terzo di presenza femminile nelle liste, il numero delle consigliere provinciali non si è sostanzialmente modificato. Nella XIV legislatura, le consigliere provinciali sono state 5 più una transitata in Giunta, in questa legislatura le donne in Consiglio sono 6. Percentualmente la presenza femminile in Consiglio provinciale non ha mai superato il 17 per cento.

Se, come è evidente, intervenire solo sulla formazione delle liste per equilibrare la rappresentanza di genere tra i consiglieri è servito a poco, non resta che prevedere nella legge elettorale strumenti di riequilibrio più efficaci.

Nella precedente legislatura, con specifico riguardo alla tematica della parità di genere in materia elettorale, sono stati presentati i disegni di legge 114/2010, 232/2011, 345/2012 e 384/2013.

Attualmente in materia sono stati presentati il disegno di legge 11 marzo 2014, n. 18/XV (Modificazioni della legge elettorale provinciale in tema di parità di genere) - proponenti le consigliere e i consiglieri Lucia Maestri, Violetta Plotegher, Chiara Avanzo, Manuela Bottamedi, Mattia Civico, Alessio Manica e Luca Zeni, ed il disegno di legge 8 aprile 2014, n. 23/XV (Promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna: modificazioni della legge elettorale provinciale 2003) - proponente il consigliere Giacomo Bezzi.

Entrambi i disegni di legge sono stati assegnati alla prima Commissione permanente il cui

programma dei lavori prevede l'esame entro l'estate e la trattazione in Consiglio provinciale il 13, 14 e 15 settembre.

I disegni di legge presentati, innovando ulteriormente rispetto alla piccola riforma del 2008, sono finalizzati ad introdurre nelle norme per l'elezione del Consiglio provinciale l'obbligo di comporre le liste rispettando la parità fra i sessi, prevedendo anche l'elencazione dei candidati alternata tra candidati di genere diverso, nonché, e qui risiede la novità che dovrebbe impattare maggiormente sulla rappresentanza di genere, la riduzione del numero di preferenze da tre a due e l'obbligo per l'elettore che esprime più di una preferenza di indicare candidati di genere diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza se dello stesso genere della prima. Viene previsto anche che dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva svolta in forma di tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste, e in ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione, deve garantire il rispetto della partecipazione attiva della presenza femminile nella misura minima del 50 per cento, pena l'applicazione di sanzioni.

Nella consapevolezza che il solo mutamento di una norma non basti a realizzare in modo immediato un cambiamento radicale e che sia necessario un impegno maggiore nei partiti, nelle associazioni e nei movimenti per valorizzare profili competenti e darvi l'effettivo sostegno in modo da renderli autorevoli e riconoscibili a livello pubblico, **si ritiene comunque indispensabile "forzare" con queste innovazioni normative un percorso che porti ad una presenza negli organi elettivi di uomini e donne in misura paritaria o quantomeno più vicina alla proporzione tra donne e uomini presente nella società che gli organi elettivi devono rappresentare.**

Si ritiene altresì necessario ed imprescindibile che tali innovazioni normative vengano introdotte nella legge elettorale provinciale **in tempo utile per essere applicate fin dalla prossima legislatura.**

Tutto ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

invita il Sindaco e la Giunta comunale

ad inviare la presente mozione al Presidente del Consiglio provinciale ed al Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento al fine di sollecitare il legislatore provinciale alla approvazione entro il corrente anno delle necessarie modifiche alla legge elettorale provinciale 5 marzo 2003, n. 2 per introdurre **"azioni positive" quali LISTE ELETTORALI composte da 50% donne e 50% uomini e l'adozione della "DOPPIA PREFERENZA" di GENERE secondo quanto contenuto nei disegni di legge n. 18/XV e n. 23/XV.**

Levico Terme, 10 agosto 2016

IL SINDACO
- dott. Michele Sartori -

